

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 febbraio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 novembre 2020, n. 44.

**Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque.** (21R00004) . . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
27 novembre 2020, n. 45.

**Modifica del Decreto del Presidente della Provincia del 13 novembre 2006, n. 1, "Regolamento di esecuzione circa la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico".** (21R00005) . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
27 novembre 2020, n. 46.

**Modifiche al regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.** (21R00006) . . . . . Pag. 4

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 74.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.** (21R00013) . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2020, n. 75.

**Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022.** (21R00014) . . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2020, n. 55/R.

**Disposizioni in materia di titoli di studio del personale, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.** (20R00357) . . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2020, n. 56/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 13 comma 5 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) - Albo regionale delle imprese agricolo-forestale.** (20R00358) . . . . . Pag. 16

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 2 ottobre 2020, n. 21.

**Norme in materia di cessione di aree alle cooperative edilizie e di cooperative di autorecupero.** (21R00012) . . . . . Pag. 20





## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 novembre 2020, n. 44.

**Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. Gen. del 3 dicembre 2020).*

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 novembre 2020, n. 896

E M A N A

il seguente regolamento:

### Art. 1.

#### *Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento*

1. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Gli allevamenti con più di 3 UBA sono dotati dei depositi di stoccaggio di cui al comma 2, che hanno le seguenti capacità minime:

a) bovini e suini:

1. letame:

1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 6 m<sup>3</sup>/UBA;

1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 3 m<sup>2</sup>/UBA o un volume pari a 4,5 m<sup>3</sup>/UBA;

2. liquame:

2.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 5 m<sup>3</sup>/UBA;

2.2. vasche di stoccaggio esistenti: un volume pari a 3 m<sup>3</sup>/UBA;

3. liquiletame:

3.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 12 m<sup>3</sup>/UBA;

3.2. vasche di stoccaggio esistenti: un volume pari a 9 m<sup>3</sup>/UBA;

b) ovini, caprini, lama, alpaca, jak, zebù e avicoli:

1. letame:

1.1. per l'allevamento su lettiera permanente non è richiesto alcun deposito di stoccaggio;

1.2. per altri tipi di allevamento: una platea di stoccaggio per il letame con una superficie pari a 1 m<sup>2</sup>/UBA o un volume pari a 1,5 m<sup>3</sup>/UBA;

2. liquame:

2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 1 m<sup>3</sup>/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;

c) cavalli, asini, muli e pony:

1. letame:

1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4 m<sup>3</sup>/UBA;

1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 2 m<sup>2</sup>/UBA o un volume pari a 3 m<sup>3</sup>/UBA;

2. liquame:

2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 0,5 m<sup>3</sup>/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;

d) in caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l'anno all'aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.».

### Art. 2.

#### *Restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica*

1. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

«1. Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi con un volume utile fino a 5.000 m<sup>3</sup> sono eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'impatto per i corpi idrici a valle della presa. Lo spurgo e lo svuotamento vengono effettuati lentamente e con gradualità, in modo tale che la concentrazione dei solidi sospesi nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l). La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff, che è anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al parametro "materiali sedimentabili"».

### Art. 3.

#### *Restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui e per la produzione di neve artificiale*

1. L'articolo 49 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

«Art. 49 (*Restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui e per la produzione di neve artificiale*). — 1. Per la restituzione delle acque di controlavaggio degli impianti di filtrazione delle acque a scopo irriguo sono previsti idonei sistemi di infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del suolo. Per le aree aventi caratteristiche idrogeologiche che non consentono l'infiltrazione, è prevista un'adeguata vasca di sedimentazione prima dell'immissione in corpi idrici superficiali.

2. Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi con un volume utile fino a 5.000 m<sup>3</sup> per derivazioni irrigue e per la produzione di neve artificiale sono eseguiti in modo da ridurre al minimo l'impatto per il corpo idrico. Lo spurgo e lo svuotamento vengono effettuati lentamente e con gradualità, in modo tale che la concentrazione dei solidi sospesi nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l). La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff, che è anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al parametro "materiali sedimentabili"».



3. Dopo l'asportazione dei sedimenti dal dissabbiatore e dagli invasi, è previsto un adeguato lavaggio dell'alveo con deflusso naturale, lasciando aperte le paratoie di spurgo per un lasso di tempo sufficiente a ripristinare le condizioni originarie dell'alveo e a creare i substrati favorevoli alla riproduzione ittica.

4. Il ripristino del regime di deflusso minimo vitale avviene gradualmente in un lasso di tempo di almeno un'ora, al fine di ridurre al minimo la moria di pesci nelle aree destinate a prosciugarsi.»

#### Art. 4.

##### *Restituzione dei fluidi di spurgo in eccesso di sondaggi e perforazioni*

1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

«Art. 51 (*Restituzione dei fluidi di spurgo in eccesso di sondaggi e perforazioni*). — 1. È vietata la restituzione in acque superficiali e in fognatura dei fluidi di spurgo in eccesso derivanti da sondaggi e perforazioni.

2. Qualora per sondaggi e perforazioni venga utilizzata come fluido di spurgo solo acqua priva di additivi, lo smaltimento delle acque in eccesso può essere effettuato mediante idonei bacini di infiltrazione situati nei pressi della perforazione.

3. L'esecuzione di sondaggi e perforazioni mediante l'aggiunta di additivi è consentita, previa verifica della loro compatibilità ambientale e con riciclo dei fluidi di spurgo. Lo scarico di tali fluidi in un corpo idrico e in fognatura è vietato. Essi vanno smaltiti in conformità alle disposizioni della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo", e successive modifiche.

4. Per lo spurgo di chiarificazione di sondaggi e perforazioni vigono le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di spurgo di chiarificazione in un corpo idrico è ammessa solamente se vengono rispettati i valori limite di emissione di cui agli allegati D e G della legge provinciale.»

#### Art. 5.

##### *Definizioni*

1. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

«Art. 52 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "sponde": le aree, generalmente pendenti e coperte da vegetazione, situate tra l'alveo del corso d'acqua e il limite superiore della scarpata d'argine. Qualora questo limite superiore manchi, il confine è costituito dalla linea del livello della piena media. Per i laghi le sponde sono ricoperte generalmente da vegetazione tipica degli ambienti umidi e il limite superiore della sponda è rappresentato dalla linea di massimo invaso, compresi i canneti;

b) "fasce di protezione": aree che, al di fuori dei centri edificati, sono immediatamente adiacenti alle sponde delle acque superficiali per una larghezza di 10 m. Per i laghi naturali e i bacini fortemente modificati situati oltre i 1.800 m s.l.m. tale area si estende fino a 50 m;

c) "lago naturale": un corpo idrico superficiale fermo, formatosi naturalmente; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello;

d) "bacino fortemente modificato": un corpo idrico superficiale fermo, la cui natura è stata sostanzialmente modificata a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello;

e) "corso d'acqua": un'acqua superficiale corrente, che può essere parzialmente sotterranea e può essere costituita da più corpi idrici superficiali; sono considerati tali tutti i corsi d'acqua inseriti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti che, per motivi naturali, hanno una portata d'acqua per almeno 245 giorni all'anno o presentano una tipica vegetazione rivierasca."

#### Art. 6.

##### *Corsi d'acqua*

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

«Art. 53 (*Corsi d'acqua*). — 1. In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i corsi d'acqua, le sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua.

2. I corsi d'acqua e le sponde dei corsi d'acqua, comprensive della loro vegetazione, sono oggetto di tutela. In tali aree sono ammesse solo le attività e gli interventi necessari per la sicurezza idraulica del corso d'acqua, per le prese e le restituzioni d'acqua e i miglioramenti ambientali.

3. Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, a tutela della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti lungo i corsi d'acqua, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.

4. Nelle fasce di protezione lungo i corsi d'acqua sono vietati:

- a) la modifica della destinazione urbanistica;
- b) la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d'acqua;
- c) lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;



d) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;

e) l'apertura di torbiere;

f) l'apertura di cave;

g) la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali.

5. Nel caso di miglioramenti ambientali è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4, previo parere vincolante dell'Agenzia.

6. In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere vincolante dell'Agenzia.

7. Per raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela delle acque individua corsi d'acqua o tratti di essi per i quali è necessaria l'istituzione di nuove fasce di protezione con vegetazione tipica di quel determinato ambiente acquatico."

#### Art. 7.

##### *Laghi naturali e bacini fortemente modificati*

1. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

«Art. 54 (*Laghi naturali e bacini fortemente modificati*). — 1. In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le rispettive sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde.

2. I laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le loro sponde, comprese le loro componenti biotiche e abiotiche, sono sottoposti a tutela e non possono essere modificati. Sono ammessi le attività e gli interventi necessari alla sicurezza idraulica degli stessi, alle opere di presa e di restituzione d'acqua, ai ripristini ambientali o alla rinaturalizzazione. Sono vietate le seguenti attività:

a) modifiche della destinazione urbanistica;

b) la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d'acqua;

c) la realizzazione di qualsiasi struttura di accesso;

d) il foraggiamento di tutti gli animali che vivono nell'acqua e vicino all'acqua, e l'allevamento e la detenzione di animali addomesticati.

3. Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al mantenimento e al miglioramento della funzionalità ecologica dei laghi e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.

4. Nelle fasce di protezione sono vietati:

a) la modifica della destinazione urbanistica;

b) la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d'acqua;

c) lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;

d) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;

e) l'apertura di cave e di torbiere;

f) la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali.

5. In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare al divieto di cui alla lettera c) del comma 2 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse per singoli accessi pedonali, previo parere vincolante dell'Agenzia.

6. In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere vincolante dell'Agenzia.

7. Per raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela definisce le fasce di protezione allargate e i relativi ulteriori vincoli di tutela.

8. L'Agenzia esprime parere vincolante riguardo alla ristrutturazione di strutture esistenti.

9. L'Agenzia può rilasciare deroghe in riferimento ai commi 2, 3 e 4, ai soli fini di ricerca, monitoraggio e risanamento di laghi naturali, bacini fortemente modificati, sponde e fasce di protezione nonché per manifestazioni sportive e di pesca. Sono inoltre derogabili le attività relative alla gestione dei sedimenti previste nei progetti di gestione.

10. L'esecuzione da parte di terzi di rilevamenti o campionamenti in laghi naturali o bacini fortemente modificati è comunicata all'Agenzia con un preavviso di almeno 15 giorni.»

#### Art. 8.

##### *Realizzazione di nuovi invasi ed altre disposizioni di applicazione*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Per i bacini artificiali posti fuori alveo e con un volume utile compreso fra 5.000 m<sup>3</sup> e 1.000.000 m<sup>3</sup> o con un'altezza degli sbarramenti inferiore a 15 m, il relativo progetto di gestione è presentato dal gestore un anno prima di un'operazione programmata.»



## Art. 9.

*Calcolo degli abitanti  
equivalenti biologici e idraulici*

1. Nel testo italiano della lettera *m*) del punto 1) dell'allegato A al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, le parole: "residenze secondarie" sono sostituite dalle parole: "seconde abitazioni".

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 novembre 2020

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

21R00004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
27 novembre 2020, n. 45.

**Modifica del Decreto del Presidente della Provincia del 13 novembre 2006, n. 1, "Regolamento di esecuzione circa la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico".**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. gen. del 3 dicembre 2020)*

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 novembre 2020, n. 930

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. L'allegato G al decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è sostituito dall'allegato G del presente decreto.

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 novembre 2020

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER  
(*Omissis*).

21R00005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
27 novembre 2020, n. 46.

**Modifiche al regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. gen. del 3 dicembre 2020)*

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 novembre 2020, n. 943

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Dopo l'art. 53 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 54:

«Art. 54 (*Ulteriori deroghe in materia di assistenza economica sociale e agevolazioni tariffarie a sostegno di persone e famiglie in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19*). — 1. Fino al 31 marzo 2021 le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in deroga a quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalità di seguito previste nei casi individuati dal presente articolo. Il medesimo termine vale anche per le restanti disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui la situazione epidemiologica dovuta al COVID-19 perduri, la Giunta provinciale è autorizzata a rideterminare il predetto termine così come tutti gli altri termini di cui al presente articolo.

2. Le deroghe di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai nuclei familiari di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che dichiarano di avere almeno un/una componente che a partire dal mese di ottobre 2020, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è trovato/trovata in una delle seguenti situazioni:

a) in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, persona titolare di un contratto di lavoro in somministrazione, a intermittenza, a chiamata o di apprendistato, per almeno quindici giorni cumulativi nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021,



1) ha subito la riduzione o l'interruzione dell'attività lavorativa o

2) ha subito la revoca della prevista ripresa della stessa, qualora precedentemente occupato, o

3) non è più in grado di svolgere l'attività finora svolta a causa delle limitazioni previste, con conseguente perdita del reddito derivante da tale attività, oppure

b) in qualità di lavoratore autonomo/lavoratrice autonoma ha subito per almeno quindici giorni cumulativi nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 la chiusura forzata secondo la normativa statale o provinciale vigente, ovvero per cause collegate alla pandemia da COVID-19 non ha fatturato prestazioni.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19, i nuclei familiari di cui al comma 2 del presente articolo hanno diritto alla prestazione «Aiuto immediato COVID-19», da concedersi nel seguente ammontare:

a) per nuclei familiari composti da una sola persona: 500,00 euro mensili;

b) per nuclei familiari composti da più di una persona: 500,00 euro mensili più 200,00 euro per ogni ulteriore componente, fino a un importo massimo di 900,00 euro mensili.

4. La prestazione di cui all'art. 20 è da concedere alle persone di cui al comma 2 del presente articolo secondo quanto previsto dai commi da 1 a 8 e 14 dell'art. 20, ad eccezione del numero 2) della lettera a) e delle lettere c), d/bis), f), g) e h) del comma 2 nonché ad eccezione delle lettere b/bis) e d) del comma 5, e da erogare mensilmente. I restanti commi dell'art. 20 non trovano applicazione.

5. Non hanno diritto alle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 i nuclei familiari che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni:

a) dispongono di entrate nette, derivanti da attività lavorativa dipendente o conseguite tramite attività lavorativa autonoma o di impresa, comprensive di eventuali benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incassate nel mese precedente a quello di presentazione della domanda, pari o superiori a 1.400,00 euro per nuclei composti da una sola persona e a 2.200,00 euro per nuclei composti da due persone in su;

b) dispongono di un patrimonio finanziario familiare complessivo, alla fine del mese precedente a quello di presentazione della domanda, pari o superiore a 30.000,00 euro.

6. Tutti i componenti del nucleo familiare devono trovarsi in Alto Adige al momento della presentazione della domanda; essi devono altresì esercitare l'attività lavorativa oggetto del presupposto di cui al comma 2 in Alto Adige.

7. La domanda per le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 è da presentare secondo le modalità stabilite dalla Ripartizione provinciale competente, utilizzando l'apposito modulo da questa predisposto. La prestazione è

concessa per un periodo di tre mesi, a partire dal mese di presentazione della domanda e non è reiterabile a seguito di nuova domanda.

8. Si deroga a tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento connesse alle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, se non espressamente richiamate o disciplinate dallo stesso. Resta salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4.

9. Per i nuclei familiari diversi da quelli di cui al comma 2, resta impregiudicata l'applicazione di tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

10. Le domande di cui al presente regolamento sono rinnovate d'ufficio per i seguenti periodi.

a) prestazioni di cui agli articoli 19 e 21: per sei mesi dalla scadenza della domanda;

b) tutte le altre prestazioni: per 12 mesi dalla scadenza della domanda.

11. Resta salva l'applicazione dell'art. 44, comma 8, in casi eccezionali.

12. Le agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali sono ricalcolate d'ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda, in base alle nuove tariffe e alla situazione economica già in possesso dell'ente, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda nei casi previsti di peggioramento della situazione economica. A tal fine il termine di trenta giorni di cui all'art. 44, comma 3, è prorogato a quarantacinque giorni.

13. Le domande per la prestazione "Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore" di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, per le quali il titolo esecutivo non ha subito variazioni, sono rinnovate d'ufficio per dodici mesi dalla scadenza della domanda.»

## Art. 2.

### *Presentazione delle domande*

1. Le domande per le prestazioni di cui all'art. 1 possono essere presentate a partire dal 10 dicembre 2020.

## Art. 3.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 novembre 2020

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

21R00006



**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 74.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 77 del 6 agosto 2020)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:  
*(Omissis).*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 63;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2019, risultano evidenziati dal conto del bilancio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio;

2. i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2019, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono evidenziati nel rendiconto consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale consolidati;

3. nell'ambito della determinazione definitiva dei residui attivi al 31 dicembre 2019, si è reso necessario disporre una variazione in aumento degli stessi per un importo complessivo di euro 51.929,21;

4. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
 la presente legge:

*Capo I***RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019****Art. 1.***Approvazione del rendiconto generale*

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2019, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

2. Le risultanze di cui al comma 1 sono comprensive della seguente variazione:

**Entrata**

In aumento nella gestione dei residui attivi

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Titolo 2, Tipologia 2.01.01 | euro<br>50.429,21 |
|-----------------------------|-------------------|

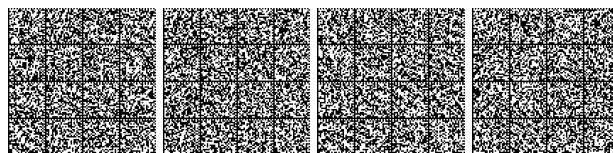
|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Titolo 3, Tipologia 3.05.00 | euro<br>1.500,00 |
|-----------------------------|------------------|

**Art. 2.***Entrate di competenza  
dell'esercizio finanziario 2019*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 11.589.128.398,10 di cui euro 10.178.226.470,06 sono stati riscossi ed euro 1.410.901.928,04 sono rimasti da riscuotere.

**Art. 3.***Spese di competenza  
dell'esercizio finanziario 2019*

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 11.287.603.681,63 di cui euro 9.294.124.064,98 sono stati pagati ed euro 1.993.479.616,65 sono rimasti da pagare.



## Art. 4.

*Residui attivi degli esercizi finanziari 2018  
e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                   | euro 5.024.544.074,15 |
| dei quali nell'esercizio 2019 sono stati riscossi | euro 2.194.103.654,83 |
| sono stati oggetto di cancellazione               | euro – 140.173.215,52 |
| e sono da riscuotere                              | euro 2.690.267.203,80 |

## Art. 5.

*Residui passivi degli esercizi finanziari 2018  
e precedenti*

1. I residui passivi degli esercizi 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                 | euro 5.542.244.046,18 |
| dei quali nell'esercizio 2019 sono stati pagati | euro 2.541.658.893,31 |
| sono stati oggetto di cancellazione             | euro – 189.647.657,46 |
| e sono rimasti da pagare                        | euro 2.810.937.495,41 |

## Art. 6.

*Residui attivi alla chiusura  
dell'esercizio finanziario 2019*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

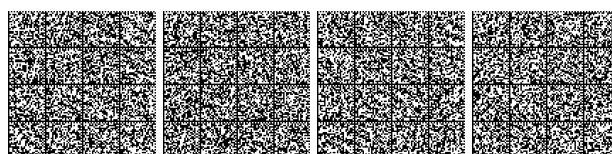
|                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2019 (art. 2) | euro 1.410.901.928,04 |
| Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2018 e precedenti (art. 4)                          | euro 2.690.267.203,80 |
| Residui attivi al 31 dicembre 2019                                                                         | euro 4.101.169.131,84 |

## Art. 7.

*Residui passivi alla chiusura  
dell'esercizio finanziario 2019*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

|                                                                                                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2019 (art. 3) | euro 1.993.479.616,65 |
| Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2018 e precedenti (art. 5)                        | euro 2.810.937.495,41 |
| Residui passivi al 31 dicembre 2019                                                                  | euro 4.804.417.112,06 |



## Art. 8.

*Situazione di cassa*

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, è determinata come segue:

|                                    |                       |                        |                        |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 |                       |                        | euro 382.240.477,71    |
|                                    | RESIDUI               | COMPETENZA             |                        |
| Riscossioni                        | euro 2.194.103.654,83 | euro 10.178.226.470,06 | euro 12.372.330.124,89 |
| Pagamenti                          | euro 2.541.658.893,31 | euro 9.294.124.064,98  | euro 11.835.782.958,29 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 |                       |                        | euro 918.787.644,31    |

## Art. 9.

*Risultato di amministrazione*

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2019, è accertato nella somma di euro – 177.926.397,77 come risulta dai seguenti dati:

|                                                                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2019                              |                       |                       | euro 918.787.644,31   |
|                                                                 | RESIDUI               | COMPETENZA            |                       |
| Residui attivi                                                  | euro 2.690.267.203,80 | euro 1.410.901.928,04 | euro 4.101.169.131,84 |
| Residui passivi                                                 | euro 2.810.937.495,41 | euro 1.993.479.616,65 | euro 4.804.417.112,06 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  |                       |                       | euro 113.372.045,70   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale         |                       |                       | euro 278.394.016,16   |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie |                       |                       | euro 1.700.000,00     |
| Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019                |                       |                       | euro – 177.926.397,77 |

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 1.967.444.447,17 di cui euro 594.137.421,26 rappresentano il Fondo anticipazioni di liquidità ed euro 1.300.477.243,41 corrispondono a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

## Art. 10.

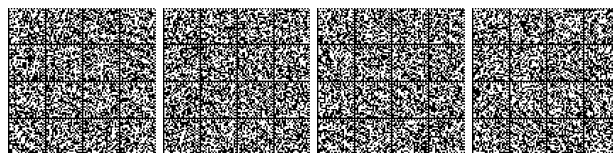
*Conto economico e stato patrimoniale*

1. Il conto economico è approvato con un risultato economico positivo di euro 314.838.145,05.
2. Lo stato patrimoniale è approvato con un totale dell'attivo e del passivo pari ad euro 6.281.297.910,92.

## Art. 11.

*Rendiconto consolidato*

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale relativo all'esercizio 2019, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui all'allegato B.



## Art. 12.

*Sostituzione dell'allegato 3  
della legge regionale n. 75/2018*

1. L'allegato 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato N (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

## Capo II

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2020

ROSSI

(Omissis).

21R00013

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2020, n. 75.

**Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 77 del 6 agosto 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla legge regionale n. 43/2006 e alla legge regionale n. 9/2011);

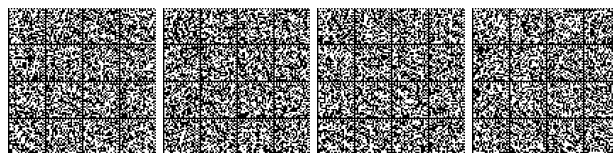
Considerato quanto segue:

1. A seguito dell'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, con il quale la gestione dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche è stata affidata al soggetto gestore del Pubblico registro automobilistico (PRA), è opportuno prevedere che la Regione e il soggetto gestore del PRA possano definire, anche mediante la cooperazione, le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica;

2. È opportuno un supporto al sistema aeroportuale e all'economia dei trasporti aeroportuali, nelle forme previste dalla disciplina sugli aiuti di Stato, per accompagnare e supportare il percorso di ripartenza dopo l'emergenza COVID-19, nonché di ulteriore riqualificazione delle stesse infrastrutture aeroportuali;

3. La normativa nazionale prevede ed incentiva misure generali di semplificazione dei procedimenti agevolativi in favore delle imprese e in tale disciplina si collocano le norme di semplificazione atte a favorire, facilitare ed accelerare, i tempi istruttori e dei procedimenti di erogazioni in favore delle imprese beneficiarie di contributi sui bandi regionali. È opportuno quindi introdurre modalità di rendicontazione semplificate, sia per quanto riguarda la rendicontazione della spesa, sia per la liquidazione del contributo a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL) nella misura massima del 70 per cento;

4. È necessario finanziare gli interventi a favore del sistema neve mirati a sostenere sia le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia le spese per il rinnovo della vita tecnica degli stessi;



5. È opportuno concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario per la realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento sismico e rifacimento degli impianti elettrici e meccanici del palazzo sede istituzionale del Comune;

6. Al fine di valorizzare il territorio e di ampliare l'ospitalità, in coerenza con gli obiettivi regionali indicati nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 e, in particolare, con il Progetto 10 che prevede il sostegno a infrastrutture per la valorizzazione turistica del territorio e con il Progetto 20 che prevede azioni di valorizzazione turistica della Lunigiana, è opportuno un contributo per il completamento e messa in funzione del rifugio di Logarghena nel Comune di Filattiera;

7. È necessario intervenire urgentemente per il ripristino o il rifacimento di impianti sportivi per i quali sussista una inagibilità totale o parziale, nonché per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le caratteristiche di sicurezza necessarie;

8. È opportuna la concessione di contributi ai Comuni di Pontedera e Poggibonsi come concorso alle spese da sostenere per la disponibilità di sedi scolastiche adeguate a consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020 - 2021 in presenza di situazioni di inagibilità;

9. Ai fini della realizzazione di un sottopasso ferroviario nel Comune di Signa, è necessario procedere alla progettazione dell'intervento autorizzando un contributo straordinario;

10. Ai fini della conclusione dell'intervento sul ponte Catolfi nel Comune di Laterina, per il quale la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016», relative alla seconda variazione al bilancio 2016), prevedeva un contributo straordinario da parte della Regione, è necessario autorizzare una spesa ulteriore a carico del bilancio regionale a integrazione delle somme stanziati dal Comune;

11. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Gestione delle tasse automobilistiche.*

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2003*

1. L'art. 2 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Gestione delle tasse automobilistiche*). —

1. Per le finalità di cui all'art. 51, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, la Regione può svolgere le attività di gestione, controllo ed

aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), previa sottoscrizione di apposito disciplinare. L'archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al sopracitato art. 51, comma 2-bis, con le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

2. L'accordo di cui al comma 1 è regolato da apposito disciplinare adottato dalla Giunta Regionale, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Il disciplinare può riguardare:

a) la gestione dei procedimenti di cui all'art. 1, lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi;

b) la gestione dell'archivio regionale e l'integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124/2019 convertito dalla legge n. 157/2019;

c) l'attività istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti;

d) l'assistenza ai contribuenti;

e) l'attività di riscossione, compresa l'integrazione con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa;

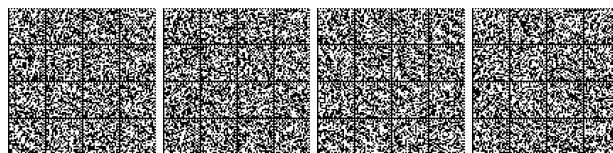
g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.».

Art. 2.

*Cooperative di comunità. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 73/2005*

1. Il comma 4-bis dell'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), è sostituito dal seguente:

«4-bis. Nell'anno 2020 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'art. 11-bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa di euro 890.000,00, cui si fa fronte, per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 04 «Reti e altri servizi di pubblica utilità», Titolo 2 «Spese in conto capitale» e, per euro, 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 04 «Reti e altri servizi di pubblica utilità», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.».



## Art. 3.

*Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese. Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 71/2017.*

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese*). — 1. Al fine di accelerare i procedimenti di erogazione in favore di soggetti beneficiari, pubblici e privati, per agevolazioni a valere sui fondi europei, statali e regionali, è consentito ricorrere a procedura semplificata attraverso la presentazione di istanza sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, o procuratore o delegato, unitamente ad apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. "Testo A") sulla ammissibilità della spesa sostenuta.

2. Previa rendicontazione della spesa, è consentita la liquidazione del contributo a titolo di avanzamento lavori fino al raggiungimento del settanta per cento di quanto richiesto, rinviando ad una fase successiva gli ulteriori controlli documentali previsti, che saranno effettuati nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti e comunque entro l'erogazione del saldo.

3. Sono fatte salve le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia.»

## Art. 4.

*Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 77/2017*

1. Alla lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: «euro 550.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 590.000,00» e al numero 1) della lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 14 le parole: «euro 130.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 170.000,00».

## Art. 5.

*Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.a. Abrogazione dell'art. 49 della legge regionale n. 65/2019.*

1. L'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021), è abrogato.

## Art. 6.

*Norma transitoria. Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 69/2020*

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla legge regionale n. 43/2006 e alla legge regionale n. 9/2011), è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Norma transitoria*). — 1. Il comma 3 dell'art. 6, della legge regionale n. 9/2011 continua ad applicarsi al personale già destinatario dell'assegno ivi previsto alla data di entrata in vigore della presente legge.»

## Art. 7.

*Contributi per il sistema aeroportuale toscano*

1. Al fine di potenziare il sistema aeroportuale toscano, agevolare l'economia regionale ed affrontare le criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare fino a un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020 da destinare a contributi per investimenti e per il funzionamento a favore delle società di gestione delle infrastrutture aeroportuali.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 56-bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e della comunicazione della Commissione (2014 C 99/03) Orientamenti sugli aiuti di stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.

3. La Giunta Regionale, con deliberazione, disciplina le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 1.

4. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte:

a) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

b) per euro 5.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

## Art. 8.

*Contributo straordinario al Comune di Certaldo per lavori alla sede comunale*

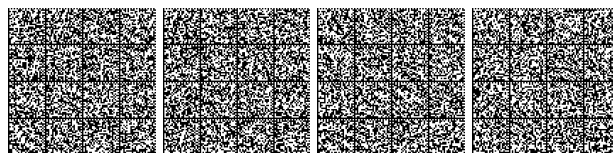
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Certaldo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, per la realizzazione di un intervento di adeguamento statico, miglioramento sismico e rifacimento degli impianti elettrici e meccanici del palazzo comunale sito in Piazza Boccaccio, sede istituzionale del Comune, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

2. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

## Art. 9.

*Sostegno alle imprese del «sistema neve» in Toscana*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche ai sensi della comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attua-



le emergenza del COVID-19, contributi fino all'importo massimo di euro 1.288.000,00 per l'anno 2020 quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve mirato, sia a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia al rinnovo della vita tecnica degli impianti stessi nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come elencate all'art. 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

2. La Giunta regionale individua, con deliberazione, le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attribuzione alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio ad essi.

3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte:

a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

b) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

#### Art. 10.

##### *Contributo straordinario al Comune di Filattiera per opere di completamento del rifugio Logarghena*

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 250.000,00 al Comune di Filattiera per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al completamento del rifugio di Logarghena.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo con il Comune di Filattiera, che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione, ed è condizionata alla verifica del rispetto delle norme di utilizzazione di cui al titolo II, capo II, sezione II «Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva» della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

#### Art. 11.

##### *Contributi straordinari per impiantistica sportiva*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in conto capitale, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2020 ai Comuni di Buonconvento, Bucine e Rignano sull'Arno, per interventi urgenti su impianti sportivi di loro proprietà.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la seguente ripartizione:

a) fino a un massimo di euro 340.000,00 al Comune di Buonconvento per il recupero funzionale, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria dell'impianto natatorio denominato «Piscina d'area»;

b) fino a un massimo di euro 250.000,00 al Comune di Bucine, per la realizzazione di una nuova palazzina a servizio dell'impianto sportivo in località Ambra nel territorio del medesimo Comune, destinata agli spogliatoi atleti ed all'infermeria come previsto dalle norme CONI;

c) fino a un massimo di euro 185.000,00 al Comune di Rignano sull'Arno per la riqualificazione e il completamento dell'edificio a servizio dell'impianto sportivo situato in via Roma, nello stesso Comune, agli spazi esterni, agli spogliatoi.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati previa stipula di specifici accordi coi comuni interessati che ne disciplinano le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, fino a un massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

#### Art. 12.

##### *Contributo straordinario al Comune di Pontedera per spese legate alla sostituzione dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia dell'IC Curtatone e Montanara.*

1. Al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020 - 2021 per gli alunni della scuola dell'infanzia dell'Istituto comprensivo Curtatone e Montanara di Pontedera, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2020 al Comune di Pontedera, per il pagamento dei canoni di affitto della struttura sostitutiva dell'edificio scolastico della scuola dell'infanzia individuata dal Comune.

2. Con deliberazione della Giunta sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

#### Art. 13.

##### *Contributo straordinario al Comune di Poggibonsi per la realizzazione dei lavori sull'edificio che ospita la scuola secondaria di I grado L. Da Vinci.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Poggibonsi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 330.000,00 per l'anno 2020, per pagamento delle spese relative alla variante resasi necessaria per i lavori di adeguamento all'edificio che ospita la



scuola secondaria di I grado L. Da Vinci, previa stipula di un accordo con il Comune che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 330.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

#### Art. 14.

##### *Contributo straordinario per il progetto definitivo del sottopasso ferroviario nel Comune di Signa*

1. Per la progettazione definitiva ed esecutiva di un sottopasso ferroviario nel Comune di Signa, funzionale al completamento della viabilità locale con funzione di integrazione alla viabilità regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Signa un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 nell'anno 2020, previa stipula di specifico accordo che ne disciplini le modalità di assegnazione e di rendicontazione.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

#### Art. 15.

##### *Completamento lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi*

1. Per il completamento dei lavori di adeguamento strutturale del ponte Catolfi e la manutenzione straordinaria del tratto di viabilità compreso tra detto ponte ed il cimitero di Ponticino, nel territorio del Comune di Laterina, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020, previa approvazione di un *addendum* all'accordo di programma sottoscritto in attuazione dell'art. 26-terdecies, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), che disciplina le modalità attuative.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

#### Art. 16.

##### *Copertura finanziaria*

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 3 e 6, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 - 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati nell'allegato E della legge regionale 4 agosto 2020, n. 76 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Assestamento e seconda variazione).

#### Art. 17.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 2020

ROSSI

(Omissis).

21R00014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2020, n. 55/R.

**Disposizioni in materia di titoli di studio del personale, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 10 luglio 2020, n. 67)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia, di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 4-bis;



Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 13 febbraio 2020;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio delle autonomie locali ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 14 del protocollo d'intesa in materia di concertazione tra Giunta regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, sottoscritto il 6 febbraio 2006;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento n. 264 del 2 marzo 2020;

Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione conciliare nella seduta del 15 giugno 2020;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 14, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 804;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno, nella prospettiva della continuità educativa verticale fra servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, individuare contesti di partecipazione in grado di valorizzare il sistema integrato di educazione ed istruzione;

2. è necessario adeguare la disciplina dei titoli di studio richiesti per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia alle norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

3. è opportuno modificare le norme relative ai titoli di studio previsti per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico al fine di rendere la formazione universitaria degli stessi adeguata ai nuovi *standard* professionali richiesti anche agli educatori;

4. è opportuno definire la decorrenza dell'anno educativo e altre scadenze al fine di razionalizzare le procedure per il sostegno della domanda e offerta dei servizi educativi;

5. è opportuno intervenire su alcuni requisiti dello spazio gioco a seguito dell'apertura di tale servizio ai bambini dai dodici mesi di età e integrare le caratteristiche degli spazi interni per uniformarli agli altri servizi.

Si approva il presente regolamento

## Art. 1.

### *Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») le parole «Conferenze zonali per l'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, di seguito denominate Conferenze zonali».

2. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente individuato dai comuni della zona. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale:

a) i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale;

b) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell'infanzia, come previsto dalle intese con l'ufficio scolastico regionale.»

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 sono soppresse le seguenti parole: «per l'istruzione».

## Art. 2.

### *Inserimento dell'art. 10-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali*). — 1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo.

2. Il termine per l'iscrizione ai servizi a titolarità comunale è fissato dai comuni entro il 30 aprile antecedente l'avvio di ciascun anno educativo.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente le cause di esclusione, parziale o totale, dall'accesso ai contributi regionali finalizzati a sostenere la domanda e l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, qualora i comuni non si adeguino al termine di cui al comma 2.»

## Art. 3.

### *Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 sono soppresse le seguenti parole: «per l'istruzione».



## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Titoli di studio degli educatori*). — 1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;

b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.

2. Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro 31 agosto 2018.

3. Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell'anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:

a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.»

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico*). — 1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico prima del 15 agosto 2013;

b) sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali conseguita entro il 31 agosto 2014, hanno acquisito nove crediti formativi universitari in materie psicologiche e pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia entro il 31 agosto 2018;

c) sono in possesso di laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca conseguiti entro l'anno accademico 2020/2021.»

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Al comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 dopo le parole «materiali di gioco» sono inserite le seguenti parole: «, ivi compresi i materiali derivanti dall'ambiente naturale e di recupero,».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è aggiunta la seguente:

«d-bis) spazio non accessibile ai bambini per la preparazione di colazione o merenda, se prevista la somministrazione, provvisto di acqua corrente e attrezzature idonee. La preparazione e la somministrazione di colazione o merenda è sottoposta alle norme igienico-sanitarie vigenti.»

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Al comma 3 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 dopo le parole «materiali di gioco» sono inserite le seguenti parole: «, ivi compresi i materiali derivanti dall'ambiente naturale e di recupero,».

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

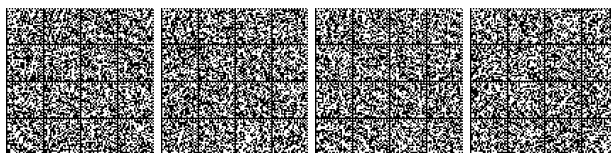
1. Al comma 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 la parola «diciotto» è sostituita dalla parola «dodici».

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 dopo le parole: «per almeno tre mesi» è aggiunta la parola: «continuativi».

2. Al comma 4 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 dopo le parole: «Nello spazio gioco» sono inserite le seguenti parole: «possono essere somministrate la colazione e la merenda,».



## Art. 11.

*Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a ) non più di sei bambini per educatore per i bambini di età inferiore ai diciotto mese.

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 38 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Al comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 dopo le parole: «materiali di gioco» sono inserite le seguenti parole: «, ivi compresi i materiali derivanti dall'ambiente naturale e di recupero.».

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente:

«b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere;».

2. Il comma 3 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«3. La modulistica in materia di autorizzazioni è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.»

3. Il comma 4 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è abrogato.

4. Il comma 9 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«9. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, la conferenza zonale costituisce una commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie.».

5. Dopo il comma 9 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, può convocare una conferenza di servizi decisa ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).».

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 51 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Il comma 2 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.».

2. Il comma 8 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«8. Nel caso di accreditamento contestuale all'autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale di cui all'art. 50, comma 9.».

3. Dopo il comma 8 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:

«8-bis. La modulistica in materia di accreditamento è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 luglio 2020

ROSSI

20R00357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2020, n. 56/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 13 comma 5 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) - Albo regionale delle imprese agricolo-forestale.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 10 luglio 2020, n. 67)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) e in particolare l'art. 13;



Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 77 (albo regionale imprese agricolo-forestali. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000) e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470 (decreto ministeriale in tema di albi regionali delle imprese forestali);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2020;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 9 marzo 2020, n. 311;

Visto il parere favorevole espresso dalla seconda commissione consiliare nella seduta del 15 giugno 2020;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 809;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di articolare l'albo delle imprese agricolo - forestali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 è necessario prevedere la costituzione di due categorie di cui una riservata alle imprese cd. «forestali» e una riservata alle imprese agricole; nell'ambito delle quali occorre istituire due sezioni distinte in relazione alle tipologie di prestazioni;

2. Al fine di assicurare che i requisiti per l'iscrizione nelle diverse categorie e sezioni dell'albo siano adeguati rispetto alle diverse tipologie di prestazioni correlate, sono individuati dei requisiti trasversali, quali requisiti di ordine generale e requisiti minimi di formazione del personale che tutti devono possedere; viceversa i requisiti tecnici relativi alla competenza tecniche e alla dotazione minima in termini di macchine e attrezzature sono calibrati in modo diverso a seconda della diversa tipologia di prestazioni, con particolare attenzione agli interventi di sistemazione idraulico forestale;

3. È necessario definire altresì le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo, nonché dettare norme transitorie per la prima applicazione delle disposizioni relative all'albo delle imprese agricolo - forestali;

4. Al fine di adeguare i requisiti per l'iscrizione alle diverse categorie dell'Albo al sopravvenuto decreto ministeriale n. 4470 del 2020 è necessario adeguare i requisiti con riferimento all'assenza di sanzioni amministrative gravi in materia di forestazione;

Si approva il presente regolamento

Art. 1.

*Articolazione dell'albo delle imprese agricolo - forestali.  
(Art. 13, comma 2 della legge regionale n. 39/2000).*

1. L'albo delle imprese agricolo - forestali è articolato nelle categorie I e II.

2. La categoria I è dedicata alle imprese, singole o associate, che svolgono le attività di cui all'art. 13, comma 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in via continuativa o prevalente ed è articolata nelle seguenti sezioni:

a) sezione A relativa alle seguenti tipologie di prestazioni di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 39/2000:

1) miglioramento dei boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;

2) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;

3) creazione e il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;

4) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della regione e di altri enti pubblici;

5) viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d);

6) produzione di materiale forestale di propagazione necessario per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d);

b) sezione B relativa a tutti gli interventi pubblici forestali di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 39/2000.

3. La categoria II è dedicata alle imprese agricole, singole o associate, come definite all'art. 2135 del codice civile ed è articolata nelle seguenti sezioni:

a) sezione A relativa alle seguenti tipologie di prestazioni di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 39/2000:

1) miglioramento dei boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;

2) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;

3) creazione e il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;

4) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della regione e di altri enti pubblici;

5) viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d);

6) produzione di materiale forestale di propagazione necessario per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d);

b) sezione B relativa a tutti gli interventi pubblici forestali di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 39/2000.



## Art. 2.

*Requisiti per l'iscrizione**(Art. 13, comma 5 della legge regionale n. 39/2000)*

1. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria I, sezione A sono:

a) iscrizione nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) con attività prevalente o secondaria di «silvicoltura e altre attività forestali», «utilizzo di aree forestali», «cura e manutenzione del paesaggio» e «servizi di supporto alla selvicoltura» (codici Ateco 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;

b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

c) l'imprenditore direttamente, tramite un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) qualifica professionale di addetto alle operazioni relative alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione di impianti, macchinari ed attrezzature o di tecnico per la formazione e l'addestramento degli operatori impiegati nei cantieri di utilizzazioni forestali;

2) certificazione delle competenze all'interno di percorsi formativi del repertorio regionale delle figure professionali nel settore selvicolturale nei quattro anni precedenti l'iscrizione;

d) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);

e) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione all'albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla legge regionale n. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro.

2. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria I, sezione B sono:

a) iscrizione nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993 con attività prevalente o secondaria di «silvicoltura e altre attività forestali», «utilizzo di aree forestali», «cura e manutenzione del paesaggio» e «servizi di supporto alla selvicoltura» (codici Ateco 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;

b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

c) presenza nel proprio organico:

1) un addetto in possesso delle competenze professionali cui al comma 1, lettera c);

2) minimo dieci dipendenti a tempo indeterminato assunti da almeno due anni di cui almeno otto operai;

d) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari D.P.I. rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e in particolare con riferimento alle sistemazioni idraulico - forestali;

e) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione all'albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla legge regionale n. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro.

3. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria II, sezione A sono:

a) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

b) iscrizione in qualità di impresa agricola nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993 con attività secondaria di «silvicoltura e altre attività forestali», «utilizzo di aree forestali», «cura e manutenzione del paesaggio» e «servizi di supporto alla selvicoltura» (codice Ateco 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;

c) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

d) l'imprenditore direttamente, o tramite un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) qualifica professionale di addetto alle operazioni relative alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione di impianti, macchinari ed attrezzature o di tecnico per la formazione e l'addestramento degli operatori impiegati nei cantieri di utilizzazioni forestali;

2) certificazione delle competenze all'interno di percorsi formativi del repertorio regionale delle figure professionali nel settore selvicolturale nei quattro anni precedenti l'iscrizione;

e) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari D.P.I. rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);

f) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione all'albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla legge regionale n. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro.



4. I requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria II sezione B sono:

a) iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

b) iscrizione in qualità di impresa agricola nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993 con attività secondaria di «silvicoltura e altre attività forestali», «utilizzo di aree forestali», «cura e manutenzione del paesaggio» e «servizi di supporto alla selvicoltura» (codice Ateco 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;

c) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

d) presenza nel proprio organico:

1) un addetto in possesso delle competenze professionali di cui al comma 1, lettera c);

2) minimo dieci dipendenti a tempo indeterminato assunti da almeno due anni di cui almeno otto operai;

e) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari D.P.I. rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e in particolare con riferimento alle sistemazioni idraulico-forestali;

f) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione all'albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla legge regionale n. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro.

5. Nei casi di imprese associate a cui partecipano imprese agricole, ai fini del requisito relativo alla dotazione minima di personale, si applicano i seguenti criteri:

a) i titolari anche coltivatori diretti e coadiuvanti familiari, sono considerati come dipendenti e, se svolgono attività forestali, sono considerati anche come operai;

b) i soci lavoratori con regolare iscrizione previdenziale, sono conteggiati come dipendenti e, se svolgono attività forestali, sono considerati anche come operai;

c) i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato vengono conteggiati in base al rapporto di uno a tre rispetto all'assunzione a tempo indeterminato; per il calcolo dell'equivalenza vale la somma dei tempi determinati anche per frazione di anno.

6. Il soddisfacimento dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 nel caso in cui il soggetto richiedente sia una cooperativa o un consorzio può essere dimostrato avvalendosi dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti, purché le stesse non siano già iscritte in forma singola.

7. Nel caso di cui al comma 6, le imprese i cui requisiti sono stati valutati ai fini dell'iscrizione della cooperativa o del consorzio, non possono chiedere l'iscrizione all'albo in forma singola.

#### Art. 3.

*Modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento  
(Art. 13, comma 5 della legge regionale n. 39/2000)*

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo il legale rappresentante dell'impresa presenta domanda con modalità telematiche alla regione, utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale. La domanda deve indicare la categoria e sezione nella quale è richiesta l'iscrizione.

2. Nella domanda di cui al comma 1 il legale rappresentante dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti previsti per la categoria e sezione di cui all'art. 2 e allega l'elenco della dotazione delle macchine e attrezzature.

3. La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verifica il possesso dei requisiti senza oneri amministrativi a carico dell'impresa e adotta il provvedimento di iscrizione all'albo. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, la competente struttura regionale adotta il provvedimento motivato di diniego.

4. La competente struttura della Giunta regionale svolge annualmente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dall'art. 2. A tal fine entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese presentano domanda di conferma con modalità telematiche e a tal fine dichiarano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione, utilizzando la modulistica approvata dalla competente struttura della Giunta regionale. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

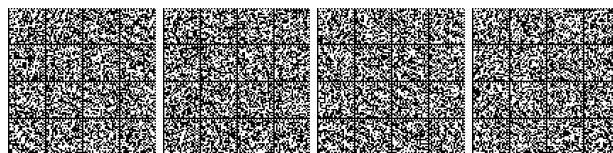
5. I dati oggetto di pubblicazione nel BURT per ciascuna categoria e sezione dell'albo sono la denominazione dell'impresa iscritta, la partita iva o codice fiscale, la sede legale e le sedi operative.

#### Art. 4.

*Sospensione e cancellazione dall'albo  
(Art. 13, comma 5 della legge regionale n. 39/2000)*

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'albo nei seguenti casi:

a) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2;



b) quando la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 4 non è stata presentata con le modalità e nei termini.

2. La sospensione è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata.

3. La struttura regionale competente dispone la cancellazione dall'albo nei seguenti casi:

a) su richiesta dell'interessato;

b) d'ufficio per perdita o per falsa dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 2;

c) cessazione dell'attività.

4. La cancellazione dall'albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata.

5. Le imprese cancellate dall'albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione.

6. La sospensione e la cancellazione è disposta anche a seguito di comunicazione dell'interessato.

#### Art. 5.

##### *Norme finali e transitorie*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la competente struttura della Giunta regionale approva la modulistica di cui all'art. 3, commi 1 e 4.

2. In via di prima applicazione le imprese, entro sessanta giorni dall'approvazione della modulistica di cui al comma 1, presentano domanda di iscrizione all'albo. Le domande sono istruite dalla competente struttura della Giunta regionale nei successivi novanta giorni. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

3. Dalla data di pubblicazione dell'albo nel BURT, effettuata ai sensi del comma 2, cessa l'efficacia del decreto del presidente della Giunta regionale 24 aprile 2001, n. 22/R (Albo regionale delle imprese agricole - forestali. Regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 luglio 2020

ROSSI

20R00358

## REGIONE SICILIA

LEGGE 2 ottobre 2020, n. 21.

**Norme in materia di cessione di aree alle cooperative edilizie e di cooperative di autorecupero.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 51 del 9 ottobre 2020 - n. 35)*

### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge persegue lo scopo di ridurre l'emergenza abitativa, valorizzare e conservare il contesto urbano salvaguardando il patrimonio immobiliare esistente ed incentivare i processi di rigenerazione urbana basati sull'efficienza economica, l'equità sociale e l'integrità ecologica.

#### Art. 2.

##### *Cessione delle aree alle cooperative edilizie*

1. I comuni, a richiesta dei soggetti interessati, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cedono in proprietà le aree concesse in diritto di superficie a cooperative edilizie a proprietà divisa o a cooperative edilizie a proprietà indivisa che, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9, hanno proceduto alla modifica statutaria per la cessione in proprietà degli alloggi.

2. In caso di scioglimento della cooperativa o di passaggio di proprietà di singoli appartamenti, la richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata anche dal singolo proprietario di alloggio.

#### Art. 3.

##### *Cessione a titolo gratuito*

1. La cessione in proprietà avviene senza alcun onere per gli appartamenti costruiti da cooperative che abbiano provveduto, in forza della convenzione stipulata con il comune ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ad effettuare direttamente le attività di esproprio



e a corrispondere direttamente alla proprietà espropriata l'intera indennità prevista dal decreto di esproprio o quella maggiore indennità derivante da accordi bonariamente intervenuti per evitare contenziosi giudiziari o si siano accollate il maggiore onere espropriativo stabilito da sentenze passate in giudicato.

#### Art. 4.

##### *Cessione a titolo oneroso*

1. La cessione in proprietà è a titolo oneroso per le cooperative che hanno avuto concessa l'area in diritto di superficie alle più favorevoli condizioni economiche, rispetto alla cessione in proprietà, previste dall'art. 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

2. Nei casi di cui al comma 1, la cessione in proprietà delle aree avviene previo pagamento di una somma pari alla differenza tra i costi di concessione in diritto di superficie e i costi di cessione in proprietà gravanti sulle cooperative alla data di stipula della convenzione. L'importo di cui al precedente periodo è rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data di pagamento del costo di concessione dell'area sino alla data di richiesta di cessione in proprietà della stessa.

#### Art. 5.

##### *Decadenza vincoli in convenzione*

1. I vincoli imposti nella convenzione di cui all'art. 31 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, riguardanti la determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione o eventuali diritti di prelazione, decadono trascorsi venticinque anni dalla data della stipula della convenzione medesima.

#### Art. 6.

##### *Applicabilità normativa*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni dell'art. 31, commi 45, 46, 47, 48, 49 e 50, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

#### Art. 7.

##### *Tipologia e requisiti delle cooperative di autorecupero*

1. Le cooperative di autorecupero sono cooperative edilizie aventi i seguenti requisiti:

a) essere formate da un numero di soci secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e comunque pari o superiore a quello delle unità immobiliari da recuperare o assegnare. Con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono disciplinati i limiti di reddito ed i requisiti per l'accesso alle cooperative di autorecupero;

b) essere iscritte presso le camere di commercio come cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi nonché all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e prevedere nello statuto specifiche finalità di autorecupero;

c) prevedere nello statuto i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione delle unità immobiliari ai singoli soci;

d) prevedere per i soci la residenza nel territorio del comune in cui si realizza l'intervento o nei comuni limitrofi, oppure che svolgano attività lavorativa esclusiva o principale nei suddetti comuni o la disponibilità a trasferire la residenza entro un anno dalla consegna dell'alloggio;

e) prevedere che i soci assegnatari dell'unità immobiliare la adibiscano a propria abitazione principale per almeno cinque anni;

f) dimostrare una capacità tecnico-realizzativa propria, anche attraverso l'acquisizione di competenze professionali esterne che abbiano comprovata esperienza nel settore edilizio dell'autorecupero.

2. Alle cooperative di autorecupero si applicano le incentivazioni previste dagli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

#### Art. 8.

##### *Preferenze e tutela del patrimonio immobiliare tradizionale*

1. Le cooperative di autorecupero di cui all'art. 7 realizzano interventi, secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali in materia di edilizia, conformi allo *standard* architettonico dei luoghi dove è collocato l'immobile da recuperare e secondo principi di eco-compatibilità.

2. Gli interventi di cui al comma 1, conformi alla disciplina prevista dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono finalizzati al recupero degli immobili di proprietà pubblica ceduti attraverso convenzioni sottoscritte ai sensi della legislazione vigente e sono caratterizzati dall'ottenimento del risparmio energetico e di miglioramenti anti sismici.

#### Art. 9.

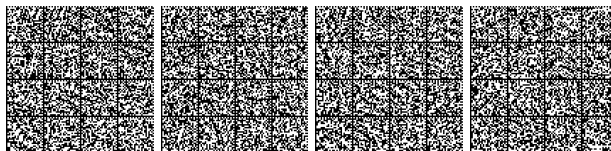
##### *Interventi di autorecupero immobili abbandonati o incompiuti*

1. I comuni possono chiedere ai proprietari di immobili abbandonati ovvero incompiuti, di proprietà pubblica o privata, di procedere entro due anni al recupero degli stessi.

2. Le cooperative di autorecupero di cui all'art. 7 possono ottenere la gestione degli immobili di cui al comma 1 da parte dei proprietari degli stessi al fine della realizzazione di interventi di autorecupero.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per immobile abbandonato: un manufatto edile non utilizzato da almeno quindici anni e che versi in un evidente stato di degrado;



b) per immobile incompiuto: un manufatto edile che non sia stato ultimato entro dieci anni dalla comunicazione d'inizio lavori;

c) per interventi di autorecupero: interventi di recupero delle strutture, delle parti comuni e degli spazi interni senza ulteriore consumo di suolo e tramite l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 ottobre 2020.

MUSUMECI

*Assessore regionale  
per le infrastrutture  
e la mobilità*  
FALCONE

(Omissis).

21R00012

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-09) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 2 2 7 \*

€ 2,00

